REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 23 dicembre 2014 n.218

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 22 dicembre 2014;
ValendoCi delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E MERCI SU STRADA

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sul Trasporto Internazionale di passeggeri e merci su strada fatto a Roma il 28 novembre 2013 (Allegato A) a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 dicembre 2014/1714 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

A G R E E M E N T

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SAN MARINO

AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

ON INTERNATIONAL TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS BY ROAD

The Government of the Republic of San Marino and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

Desiring to contribute to the development of trade and economic relations between their two countries,

Determined to promote collaboration in road transport within the framework of the market economy,

Concerned about environmental and people protection, the rational use of energy, road safety and the improvement of drivers' working conditions,

Aiming towards the development of intermodal transport,

Recognising the mutual advantage of development of road transport,

Have agreed as follows:

PART I – GENERAL PROVISIONS

Article 1
Scope

The provisions of this Agreement shall apply to the carriage of goods and passengers by road between the territories of the Contracting Parties and to or from third countries performed by carriers established on the territory of one of the Contracting Parties.
The present Agreement does not affect the rights and obligations arising from any other international agreements signed by the Contracting Parties.

Article 2
Definitions

For the purpose of this Agreement:

1. **"Transport Operator"** means any natural or legal person established on the territory of one of the Contracting Parties and authorised to carry out transport of passengers or goods.

2. **"Vehicle"** means a motor vehicle or a combination of vehicles of which at least the motor vehicle is registered in the country of either Contracting Party and which is used and equipped exclusively for the carriage of passengers or goods.

3. **"Transport"** means the runs of a vehicle, either laden or unladen even if the vehicle, trailer or semi-trailer is carried by train or boat for part of the journey.

4. **"Cabotage"** means the transport of passengers or goods carried out by a transport operator of the country of one Contracting Party between individual places within the territory of the other Contracting Party.

5. **"Combined transport**" means the transport of goods whereby the lorry, trailer, semi-trailer, swap body or container of twenty feet or more in length, with or without tractor, use the road for the initial and terminal leg of the journey, which is as short as possible, and travel by rail, waterway or sea for the other part of the journey, the major part.

6. **"Territory of a Contracting Party"** means respectively the territory of the Republic of San Marino and the territory of Bosnia and Herzegovina.

7. **"Country of establishment"** means the territory of a Contracting Party within which the transport operator is established and the vehicle registered.

8. **"Host country"** means the territory of a Contracting Party in which the transport operator is operating without its vehicle being registered there and without the transport operator being established there.

9. **"Bus"** means a vehicle registered on the territory of one of the Contracting Parties and by virtue of construction and equipment suitable and intended for the transport of passengers, which have, in addition to the driver's seat, more than eight sitting places.

10. **"Regular passenger service"** means a service whereby passengers are carried over a specified route, according to a timetable and rates set and published in advance. Passengers are picked up or set down at predetermined stopping points.

11. **"Shuttle service"** means a service whereby, by means of repeated outward and return journeys, previously formed groups of passengers are carried from a single place of departure to a single place of destination. Each group, consisting of the passengers who made the outward journey, shall be carried back to the place of departure on a later journey. Place of departure and place of destination shall mean, respectively, the place where the journey begins and the place where the journey ends, together with, in each case, the surrounding locality within a 50 km radius.
    A shuttle service may include accommodation of passengers at its destination and, if needed, during the journey.

The first return journey and the last outward journey in a series of shuttles shall be made unladen.

12. **"Occasional service"** means a service falling neither within the definition of a regular passenger service nor within the definition of a shuttle service. The frequency or number of services does not affect their classification as an occasional service.

13. **"Control document"** means the passenger waybill for buses.

14. **"Authorisation /Permit"** means the document, issued by the competent authorities of either Contracting Party, which shall grant the right/possibility to the vehicle registered in the territory of the other Contracting Party to perform a journey to or through the territory of the Contracting Party which has issued the authorisation/ permit.

15. **"Transit"** means the transport of passengers and/or goods by a vehicle registered in the territory of one Contracting Party through the territory of the other Contracting Party.

16. **"Dangerous goods"** means the goods which by virtue of properties and features inherent to them, while being transported, loaded, unloaded and stored, can be the cause of damage to hardware, equipment, buildings and constructions, as well as of death, injury or sickness of people, animals, and damage to environment.

Part II – PASSENGER TRANSPORT

Article 3
Regular service

1. Regular passenger services operated between the territories of the Contracting Parties are subject to a system of authorisations issued by the competent authority of the Contracting Parties.

2. The authorisation application shall be submitted to the competent authority in the country of establishment of the transport operator. If the competent authority approves the application, the authorisation is communicated to the competent authority of the other Contracting Party.
   The Joint Committee set up under Article 14 of this Agreement hereof decides on the form that the authorisation application shall take and the supporting documents required.

3. Authorisations are issued by the competent authorities of the Contracting Parties by mutual agreement.
   The decision to grant or refuse the issue of an authorisation shall be made within a period of three months unless there are special circumstances.
   Authorisations are valid for a maximum of five years. They set out the operating conditions, including environmental and safety standards which vehicles must meet.

4. Changes in operating conditions and the cancellation of the service are decided under the procedure set out in paragraphs 2 and 3 of this Article.
   If there is no longer any demand for the service, the operator can cancel it, giving a three- month notice to the competent authorities which issued the authorisations and to customers.

Article 4
Occasional and shuttle services

1. The occasional and the shuttle passenger services operated between the territories of the Contracting Parties shall be subject to a system of permits issued by the competent authorities of the Contracting Parties.
   The Joint Committee set up under Article 14 of this Agreement hereof agrees upon the number of permits to be issued as well as upon technical, environmental and safety standards requirements that the vehicles carrying out the transport referred to in this Article must comply with.

2. As an exception to paragraph 1 of this Article, the services listed below shall be exempted from the permit system in the territory of the host country:

   a) closed-door tours whereby the same vehicle is used to carry the same group of passengers throughout the journey and to bring them to the place of departure;
   b) services which make the outward journey laden and the return journey unladen;
   c) services which make the outward journey unladen and the return journey laden, provided that passengers have been previously brought by the same carrier to the territory of the Contracting Party where they are picked up again and carried to the territory of the country of establishment.

3. The picking up of passengers on a liberalised service journey is not permitted unless a special permit is granted.
   The Joint Committee set up under Article 14 of this Agreement hereof may extend the permit exemption to other categories of occasional services.

4. The permit application shall be submitted to the competent authority in the host country.
   The Joint Committee set up under Article 14 of this Agreement hereof decides on the form that the permit application shall take and the supporting documents required.

5. The occasional services exempted from permit requirements and operated by buses must be covered by a control document. The conditions of use and the content of the control document are laid down by the Joint Committee referred to in Article 14 of this Agreement hereof. The control document shall be kept in the vehicle for the whole journey.

Article 5
Common provisions to passenger services

1. Transport permits are not transferable to other transport operators.

2. The running of cabotage is prohibited.

PART III – GOODS TRANSPORT

Article 6
Permit System

1. Transport operators established in the territory of one of the Contracting Parties may, under the system of permits, undertake transport between the territory of the other Contracting Party and the territory of the third country.
   Bilateral and transit transport shall be exempt from permit requirements.

2. Cabotage is only permitted with the special authorisation of the host country.

Article 7
Exemption from permit requirements

1. Permits referred to in Article 6 of this Agreement shall not be required for:

   a) transport by vehicles whose Total Permissible Laden Weight [TPLW], including trailers, does not exceed 6 tons, or when the permitted payload, including trailers, does not exceed 3.5 tons;
   b) transport on an occasional basis, to or from airports, in case air services are diverted;
   c) transport of vehicles which are damaged or have broken down and the transport of breakdown repair vehicles;
   d) unladen runs by a goods vehicle sent to replace a vehicle which has broken down in another country, and also the return run, after repair of the vehicle that had broken down;
   e) transport of medical supplies and equipment needed for emergencies, more particularly in response to natural disasters and also for humanitarian aid;
   f) transport of works and objects of art for fairs and exhibitions or for non-commercial purposes;
   g) transport for non-commercial purposes of properties, accessories and animals to or from theatrical, musical, film, sports or circus performances and fairs, and those intended for radio recordings, or for film or television production;
   h) removals of household appliances carried out by enterprises with special staff and equipment for this purpose;
   i) funeral transport;
   j) transport of mail.

2. The Joint Committee set up under Article 14 of this Agreement hereof may expand the list of transport categories exempted from the permit requirements.

Article 8
Common provisions for goods transport

1. The competent authorities of the Contracting Parties exchange an agreed number of blank permit forms. Permits are not transferable to other transport operators and can only be used for one vehicle at a time. In the case of combination of vehicles, the motor vehicle is the determining factor in permit issue or exemption.

2. The Joint Committee set up under Article 14 of this Agreement agrees upon the number of permits to be issued, their validity, categories and any further conditions governing permit use. If necessary it may agree upon proposals on the running of transport without permits.

PART IV – COMMON PROVISIONS

Article 9
Taxes and duties

1. Vehicles performing international road transport of goods, passengers and luggage and registered in the territory of the Contracting Party and temporarily located in the territory of the other Contracting Party under the terms of this Agreement are exempt from payment of all taxes related to the ownership, registration and running of the vehicle.

2. The fuel contained in the normal built-in fixed tanks of the vehicle and intended for the operation of the vehicle, as well as lubricants and spare parts are exempt from all customs duties in compliance with national legislation of the host country.
   Unused spare parts must be exported from the country, and substituted parts must be exported or properly disposed.

3. The transport covered by the terms of this Agreement may be subject to the road user charges, tolls and other duties levied for the use of the road network or bridges in the host country.

Article 10
Weights and dimensions

1. The permissible maximum weights and dimensions of vehicles must not exceed those entered in the registration documents nor the upper permissible limits in force in the host country.

2. The use of vehicles whose weight and dimensions exceed the upper permissible limits is permitted in the host country only with a special authorisation applied for in advance.

Article 11
Equipment and other characteristics

1. Vehicles carrying dangerous goods must be fitted out and equipped in accordance with the requirements of the European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road of 30 September 1957, as modified (ADR).

2. Equipment used to monitor crew driving and rest time on vehicles must comply with the provisions of the European Agreement Concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport of 1 July 1970, as modified (AETR).

3. The Contracting Parties shall promote, within the framework of this Agreement, the use of vehicles meeting safety and emission standards.

Article 12
Control

The permits, authorisations, control documents and other papers under this Agreement, as well as the consignment note, passenger waybills, insurance certificates, training certificates and all other papers required under international agreements signed by the Contracting Parties and/or under the legislation of the Contracting Parties must be kept in the vehicles and be produced at the request of authorised officials.

Article 13
Obligations of transport operators and infringements

1. Transport operators of a Contracting Party and the crews of their vehicles must, when on the territory of the other Contracting Party, comply with national legislation in force in that country.

2. In the event of any infringement of the provisions of this Agreement by a transport operator of a Contracting Party, the competent authority of the Contracting Party in whose territory the infringement occurred shall, without prejudice to the legal proceedings of its country, notify the competent authority of the other Contracting Party which will take such steps as provided for by the national legislation of its country. In particularly serious cases, the competent authority of the host country may temporarily prohibit access to the territory of its country pending a decision by the competent authority in the country of establishment. The competent authorities of the Contracting Parties shall keep each other mutually informed on decisions made.

Article 14
Joint Committee

1. For the purpose of proper implementation of this Agreement and to handle the issues related to it a Joint Committee shall be set up from the representatives of the competent authorities of the Contracting Parties.

2. When necessary representatives of other authorities may also participate.

Article 15
Competent authorities

The competent authorities for the implementation of this Agreement are:

In the Republic of San Marino: the Secretariat of State for Transport.
In Bosnia and Herzegovina: the Ministry of Communications and Transport of Bosnia and Herzegovina.
In case of changes of competent authorities indicated in this paragraph the names of competent authorities shall be communicated to the other Contracting Party through diplomatic channels.

PART V – FINAL PROVISIONS

Article 16
Entry into force, duration and amendments to the Agreement

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the date of the receipt of the last written notification by which the Contracting Parties notify each other that their internal legal procedures necessary for its entry into force have been completed.

2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time. Either Contracting Party may terminate it by written notice. The Agreement shall expire three months following the date of the receipt of such notification.

3. Any amendment to this Agreement shall be agreed by both Contracting Parties in writing. The amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1 of this Article.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done in Rome, on 28 November 2013, in two original duplicates in the Italian, Bosnian/Croatian/Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of San Marino	For the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina
Marco Arzilli	**Damir Hadžić**
Minister of Industry, Handicraft, Trade, Transport and Research	Minister of Communications and Transport

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA
SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E MERCI SU STRADA

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

Desiderosi di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi,

Determinati a promuovere la collaborazione nel campo dei trasporti su strada nell'ambito dell'economia di mercato,

Preoccupati per la tutela dell'ambiente e delle persone, per l'utilizzo razionale dell'energia, la sicurezza stradale ed il miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti,

Intenzionati a sviluppare l'intermodalità dei trasporti,

Riconoscendo i vantaggi reciproci connessi allo sviluppo del trasporto su strada,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Campo di applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano al trasporto su strada di merci e passeggeri tra i territori delle Parti Contraenti e da o verso Paesi terzi, ad opera di vettori stabiliti sul territorio di una delle Parti Contraenti.
Il presente Accordo non reca pregiudizio ai diritti e agli obblighi derivanti da altri accordi internazionali sottoscritti dalle Parti Contraenti.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "**operatore dei trasporti**" si intende ogni persona fisica o giuridica stabilita sul territorio di una delle Parti Contraenti ed abilitata ad effettuare trasporto passeggeri o merci.

2. Per "**veicolo**" si intende un veicolo a motore o una combinazione di veicoli di cui almeno la motrice è immatricolata nel Paese di una delle Parti Contraenti e che è utilizzato ed equipaggiato esclusivamente per il trasporto passeggeri o merci.

3. Per "**trasporto**" si intendono le corse di un veicolo effettuate a carico o a vuoto, anche se il veicolo, il rimorchio o il semirimorchio è trasportato in treno o in nave per una parte del viaggio.

4. Per "**cabotaggio**" si intende il trasporto passeggeri o merci effettuato da un operatore dei trasporti del Paese di una delle Parti Contraenti tra singole località nel territorio dell'altra Parte Contraente.

5. Per "**trasporto combinato**" si intende il trasporto di merci con un camion, rimorchio, semirimorchio, cassa mobile o container di sei o più metri di lunghezza, con o senza motrice, su strada per la parte iniziale e finale del viaggio, la più breve possibile, e su rotaia, per via fluviale o per mare per la restante parte del viaggio, la parte più lunga.

6. Per "**territorio di una Parte Contraente**" si intende rispettivamente il territorio della Repubblica di San Marino e il territorio della Bosnia ed Erzegovina.

7. Per "**Paese di stabilimento**" si intende il territorio di una Parte Contraente nel quale è stabilito l'operatore dei trasporti ed è immatricolato il veicolo.

8. Per "**Paese ospite**" si intende il territorio di una Parte Contraente in cui opera l'operatore dei trasporti senza che il proprio veicolo sia ivi immatricolato e senza che esso sia ivi stabilito.

9. Per "**autobus**" si intende un veicolo immatricolato nel territorio di una delle Parti Contraenti appositamente costruito ed equipaggiato per il trasporto passeggeri, che abbia, oltre a quello del conducente, più di otto posti a sedere.

10. Per "**servizio regolare di trasporto passeggeri**" si intende un servizio per il trasporto di passeggeri lungo una tratta specifica, con orari e tariffe prestabiliti e resi noti al pubblico precedentemente. I passeggeri vengono fatti salire o scendere a fermate predeterminate.

11. Per "**servizio navetta**" si intende un servizio con il quale, mediante ripetuti viaggi di andata e ritorno, gruppi di passeggeri precedentemente costituiti vengono trasportati da un singolo punto di partenza ad una singolo punto di destinazione. Ciascun gruppo, formato dai passeggeri che hanno effettuato il viaggio di andata, dovrà essere riportato al luogo di partenza con un viaggio successivo. Per punto di partenza e punto di destinazione si intendono rispettivamente il luogo in cui il viaggio inizia e finisce ivi compresa, in entrambi i casi, l'area circostante entro un raggio di 50 km.
    Un servizio navetta può comprendere l'alloggio dei passeggeri nel luogo di destinazione e, se necessario, durante il viaggio.

Il primo viaggio di ritorno e l'ultimo viaggio di andata in una serie di servizi navetta sono effettuati a vuoto.

12. Per "**servizio occasionale**" si intende un servizio che non rientra né nella definizione di servizio regolare di trasporto passeggeri, né nella definizione di servizio navetta. La frequenza o il numero dei servizi non modifica la loro classificazione come servizi occasionali.

13. Per "**documento di controllo**" si intende la lista passeggeri per gli autobus.

14. Per "**autorizzazione**/**permesso**" si intende il documento rilasciato dalle autorità competenti di una delle Parti Contraenti che accorda al veicolo immatricolato nel territorio dell'altra Parte Contraente il diritto/la possibilità di effettuare un viaggio con destinazione o transito nel territorio della Parte Contraente che ha rilasciato l'autorizzazione/il permesso.

15. Per "**transito**" si intende il trasporto di passeggeri e/o merci ad opera di un veicolo immatricolato nel territorio di una delle Parti Contraenti attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente.

16. Per "**merci pericolose**" si intendono le merci che per via delle loro proprietà e caratteristiche intrinseche possono, durante la fase di trasporto, carico, scarico e immagazzinamento, causare danni ad apparecchiature, attrezzature, edifici e costruzioni nonché la morte, il ferimento o altro danno alla salute di persone ed animali e danni all'ambiente.

PARTE II – TRASPORTO PASSEGGERI

Articolo 3
Servizi regolari

1. I servizi regolari di trasporto passeggeri effettuati tra i territori delle Parti Contraenti sono soggetti ad un sistema di autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente delle Parti Contraenti.

2. La richiesta di autorizzazione è inoltrata all'autorità competente nel Paese di stabilimento dell'operatore dei trasporti. Se l'autorità competente accoglie la richiesta, l'autorizzazione è notificata all'autorità competente dell'altra Parte Contraente.
   Il Comitato Congiunto istituito ai sensi dell'Articolo 14 del presente Accordo decide sulla forma della richiesta di autorizzazione e sui documenti da allegare.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate di comune accordo dalle autorità competenti delle Parti Contraenti.
   La decisione di concedere o rifiutare un'autorizzazione viene presa nell'arco di tre mesi, salvo circostanze speciali.
   Le autorizzazioni hanno una validità massima di cinque anni. Esse stabiliscono le condizioni di utilizzo, ivi compresi gli standard ambientali e di sicurezza che i veicoli devono rispettare.

4. Eventuali modifiche alle condizioni di utilizzo e l'annullamento del servizio sono decisi secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo.
   Nel caso in cui venga a mancare la domanda di un servizio, l'operatore può annullarlo dandone comunicazione, con tre mesi di preavviso, alle autorità competenti che hanno rilasciato le autorizzazioni e alla clientela.

Articolo 4
Servizi occasionali e servizi navetta

1. I servizi occasionali ed i servizi navetta di trasporto passeggeri effettuati tra i territori delle Parti Contraenti sono soggetti ad un sistema di permessi rilasciati dalle autorità competenti delle Parti Contraenti. Il Comitato Congiunto istituito ai sensi dell'Articolo 14 del presente Accordo concorda il numero di permessi da rilasciare nonché gli standard tecnici, ambientali e di sicurezza che i veicoli che effettuano il trasporto ai sensi del presente Articolo devono rispettare.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente Articolo, i servizi elencati qui di seguito sono esenti dal sistema di permessi sul territorio del Paese ospite:

   a) "tour a porte chiuse", ove il medesimo veicolo viene utilizzato per trasportare lo stesso gruppo di passeggeri per l'intero tragitto e per riportarlo al luogo di partenza;
   b) servizi che effettuano il viaggio di andata a carico ed il viaggio di ritorno a vuoto;
   c) servizi che effettuano il viaggio di andata a vuoto ed il viaggio di ritorno a carico, a condizione che i passeggeri siano stati precedentemente trasportati dal medesimo vettore nel territorio della Parte Contraente in cui vengono nuovamente prelevati e trasportati nel territorio del Paese di stabilimento.

3. Il prelievo di passeggeri durante un viaggio a servizio liberalizzato non è consentito a meno che non sia stato concesso un permesso speciale.
   Il Comitato Congiunto di cui all'Articolo 14 del presente Accordo può estendere l'esenzione dal permesso ad altre categorie di servizi occasionali.

4. La richiesta del permesso è presentata all'autorità competente del Paese ospite.
   Il Comitato Congiunto di cui all'Articolo 14 del presente Accordo decide sulla forma della richiesta del permesso e sui documenti da allegare.

5. I servizi occasionali esentati dall'obbligo del permesso ed effettuati mediante autobus devono essere muniti di un documento di controllo. Le condizioni di utilizzo ed il contenuto del documento di controllo sono fissati dal Comitato Congiunto di cui all'Articolo 14 del presente Accordo. Il documento di controllo dovrà essere custodito nel veicolo per l'intera durata del viaggio.

Articolo 5
Disposizioni comuni ai servizi di trasporto passeggeri

1. I permessi di trasporto non sono trasferibili ad altri operatori dei trasporti.

2. È vietato il cabotaggio.

PARTE III – TRASPORTO MERCI

Articolo 6
Sistema di permessi

1. Gli operatori dei trasporti stabiliti sul territorio di una delle Parti Contraenti possono, secondo il sistema dei permessi, effettuare il trasporto tra il territorio dell'altra Parte Contraente ed il territorio di un paese terzo.
   Il trasporto bilaterale e quello di transito sono esenti dall'obbligo di richiedere un permesso.

2. Il cabotaggio è permesso unicamente dietro autorizzazione speciale del Paese ospite.

Articolo 7
Esenzione dai permessi

1. I permessi di cui all'Articolo 6 del presente Accordo non sono obbligatori per:

   a) il trasporto con veicoli il cui peso complessivo massimo consentito a pieno carico [TPLW], inclusi i rimorchi, non supera i 60 quintali, o quando il carico utile consentito, compresi i rimorchi, non supera i 35 quintali;
   b) il trasporto occasionale da o verso gli aeroporti in caso di deviazioni di rotta di servizi aerei;
   c) il trasporto di veicoli danneggiati o in panne e il trasporto del carro attrezzi;
   d) le corse a vuoto di un veicolo per il trasporto merci inviato in sostituzione di un veicolo in panne in un altro Paese, ed anche la corsa di ritorno, dopo la riparazione del veicolo in panne;
   e) il trasporto di forniture ed attrezzature mediche necessarie per i casi di emergenza, in particolare in caso di catastrofi naturali e di aiuti umanitari;
   f) il trasporto di opere e oggetti d'arte per fiere ed esposizioni o per fini non commerciali;
   g) il trasporto, per fini non commerciali, di beni, accessori e animali per o in ritorno da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive o circensi, fiere o eventi per registrazioni radio o per produzioni cinematografiche o televisive;
   h) il trasloco di apparecchiature domestiche ad opera di imprese munite a tal fine di personale e attrezzature apposite;
   i) i trasporti funebri;
   j) il trasporto di posta.

2. Il Comitato Congiunto istituito ai sensi dell'Articolo 14 del presente Accordo può ampliare la lista delle categorie di trasporti esenti dall'obbligo del permesso.

Articolo 8
Disposizioni comuni ai servizi di trasporto merci

1. Le autorità competenti delle due Parti Contraenti si scambiano ogni anno un numero concordato di moduli di permessi "in bianco". I permessi non sono

trasferibili ad altri operatori dei trasporti e possono essere utilizzati solo per un veicolo alla volta. In caso di combinazione di veicoli, la motrice è il fattore determinante per il rilascio o l'esenzione dal permesso.

2. Il Comitato Congiunto istituito ai sensi dell'Articolo 14 del presente Accordo stabilisce il numero di permessi da rilasciare, la loro validità, le categorie e tutte le altre condizioni che regolamentano l'uso dei permessi. Qualora necessario, può accordarsi su proposte relative all'operazione di trasporti senza permessi.

PARTE IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 9
Imposte e oneri

1. I veicoli che effettuano trasporto internazionale su strada di merci, passeggeri e bagagli, immatricolati nel territorio di una Parte Contraente e temporaneamente situati nel territorio dell'altra Parte Contraente, ai sensi del presente Accordo, sono esenti dal pagamento di tutte le imposte connesse alla proprietà, immatricolazione e utilizzo del veicolo.

2. Il combustibile contenuto nel normale serbatoio fisso del veicolo e necessario al funzionamento del veicolo, così come i lubrificanti e i pezzi di ricambio sono esenti da tutti i dazi doganali in ottemperanza con la legislazione nazionale del Paese ospite.
   I pezzi di ricambio non utilizzati devono essere esportati dal Paese e le parti sostituite devono essere esportate ovvero debitamente eliminate.

3. Il trasporto che rientra nei termini del presente Accordo è soggetto ai diritti di utenza stradale, pedaggi e agli altri oneri connessi all'utilizzo della rete stradale o dei ponti nel Paese ospite.

Articolo 10
Pesi e dimensioni

1. Le dimensioni e il peso massimi consentiti dei veicoli non devono essere superiori né a quelli indicati nei documenti di immatricolazione, né ai limiti massimi consentiti nel Paese ospite.

2. L'utilizzo di veicoli il cui peso e dimensioni eccedono i limiti massimi consentiti è consentito nel Paese ospite solo dietro previa autorizzazione speciale.

Articolo 11
Attrezzatura ed altre caratteristiche

1. I veicoli che trasportano merci pericolose devono essere predisposti ed equipaggiati conformemente a quanto previsto dall'Accordo Europeo sul trasporto internazionale su strada di merci pericolose del 30 settembre 1957, così come modificato (ADR).

2. Le attrezzature utilizzate sui veicoli per monitorare i tempi di guida e di riposo dell'equipaggio devono essere conformi alle disposizioni dell'Accordo Europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada del 1° luglio 1970, così come modificato (AETR).

3. Le Parti Contraenti si impegnano a promuovere, nell'ambito del presente Accordo, l'utilizzo di veicoli che rispettano gli standard in materia di sicurezza ed emissioni.

Articolo 12
Controlli

I permessi, le autorizzazioni, i documenti di controllo e gli altri documenti necessari ai sensi del presente Accordo, così come la lettera di vettura, i fogli di viaggio, i certificati assicurativi, i certificati di abilitazione professionale e tutti gli altri documenti obbligatori ai sensi di accordi internazionali sottoscritti dalle Parti Contraenti e/o previsti dalle rispettive legislazioni, devono essere custoditi a bordo del veicolo ed esibiti su richiesta dei funzionari autorizzati.

Articolo 13
Obblighi degli operatori dei trasporti e violazioni

1. Gli operatori dei trasporti di una Parte Contraente e gli equipaggi dei loro veicoli sono tenuti a rispettare, quando presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, la legislazione nazionale in vigore in detto paese.

2. Nel caso in cui un operatore dei trasporti di una Parte Contraente violi le disposizioni del presente Accordo, l'autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio è avvenuta la violazione, fatti salvi i procedimenti legali del proprio Paese, lo notifica all'autorità competente dell'altra Parte Contraente, la quale adotterà i provvedimenti previsti dalla legislazione nazionale del proprio Paese. In casi particolarmente gravi, l'autorità competente del Paese ospite può temporaneamente vietare l'accesso al territorio del proprio Paese, in attesa di una decisione da parte dell'autorità competente del Paese di stabilimento. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si tengono reciprocamente informate sulle decisioni prese.

Articolo 14
Comitato Congiunto

1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo e della gestione delle questioni ad esso connesse, è istituito un Comitato Congiunto, composto dai rappresentanti delle autorità competenti delle Parti Contraenti.

2. Quando necessario, possono parteciparvi anche rappresentanti di altre autorità.

Articolo 15
Autorità competenti

Le autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo sono:
nella Repubblica di San Marino: la Segreteria di Stato per i Trasporti;
in Bosnia ed Erzegovina: il Ministero delle Comunicazioni e dei Trasporti della Bosnia ed Erzegovina.
In caso di cambiamenti delle autorità competenti di cui al presente paragrafo, le nuove designazioni delle autorità competenti sono comunicate all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16
Entrata in vigore, durata ed emendamenti all'Accordo

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica per iscritto con cui le Parti Contraenti si sono comunicate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

2. Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di tempo indeterminato. Ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo mediante notifica scritta. L'Accordo cessa di avere effetto 3 mesi dopo la ricezione di detta notifica.

3. Ogni eventuale emendamento al presente Accordo sarà concordato dalle Parti per iscritto. Gli emendamenti entreranno in vigore in conformità con il paragrafo 1 del presente Articolo.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 28 novembre 2013, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana, bosniaca/croata/serba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza fra i testi, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica di San Marino

Marco Arzilli

Segretario di Stato per
l'Industria, Artigianato, Commercio
Trasporti e la Ricerca

Per il Consiglio dei Ministri
della Bosnia ed Erzegovina

Damir Hadžić

Ministro delle
Comunicazioni e dei Trasporti